

nale. Risultando perciò evidentemente come la legge elettorale sia ambigua, io tengo per la parte migliore, cioè per la validità dell'elezione.

BARRALES. Signori, se la Camera non avesse interesse di promuovere nel suo seno l'idea del rispetto che si deve alla legge, io non ardirei alzarmi a contrastare la validità della elezione dell'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica verso di cui noi tutti professiamo sentimenti di alta stima e di somma considerazione. Ma senza accettazione di persone, l'osservanza della legge debbe prevalere ad ogni altro sentimento, massime in un corpo legislativo, e nella circostanza appunto in che siamo chiamati a giudicare se taluno sia stato o non regolarmente eletto a farne parte.

Ciò premesso, io vengo ad appoggiare l'opposizione fatta dall'onorevole signor deputato Cavallini alla elezione proclamata dal collegio di Crescentino, assumendomi di dimostrare in breve come siano insistenti i riflessi adottati dall'onorevole signor relatore del primo ufficio.

Egli ha cercato in primo luogo di far comparire esenti da qualsiasi difetto li due verbali delli 31 ottobre e 2 novembre.

Ma basti il riflettere che il primo di questi è intitolato: *verbale di chiusura delle operazioni dell'ufficio provvisorio, 31 ottobre 1848 ad un'ora dopo il mezzo giorno*; e che il secondo è intitolato: *verbale di apertura delle operazioni dell'ufficio, 2 novembre 1848 ad un'ora pomeridiana*.

E per verità chi non vede che l'uno e l'altro sono assolutamente difettosi ed irregolari?

È irregolare il primo, imperocchè, intitolato di *chiusura*, fa supporre che tutte le operazioni successive alla costituzione dell'ufficio provvisorio, abbiano avuto luogo e siano state ultimate ad un'ora dopo il mezzogiorno, per la ragione che a termini dell'art. 96 della legge elettorale i membri dell'ufficio non debbono estendere il verbale dell'elezione che prima di sciogliere l'adunanza.

È irregolare il secondo, poichè, intitolato *verbale di apertura delle operazioni dell'ufficio ad un'ora pomeridiana*, lascia credere che, in violazione del citato art. 96, non siasi fatto al momento di sciogliere l'adunanza.

Tuttavia trasandiamo questi difetti e queste irregolarità.

L'onorevole signor relatore si è accinto in secondo luogo a sostenere che l'elezione combattuta dal signor deputato Cavallini non possa dirsi viziosa e nulla, da che non consti che sia stata fatta la seconda chiamata degli elettori prescritta dall'art. 84 della legge elettorale; conciossiachè da una parte egli ha detto doversi presumere che sia stata eseguita quella seconda chiamata; dall'altra ha soggiunto che le operazioni dell'ufficio definitivo essendo state intraprese dopo un'ora pomeridiana, gli elettori che non erano comparsi nel mattino aveano avuto campo di presentarsi nel vespro, cosicchè bastava per essi una sola chiamata, massime che l'art. 34 della legge si presenta oscurissimo nel prescrivere la seconda chiamata ad un'ora dopo mezzogiorno; oscurità questa che più non s'incontra nella legge dello scorso ottobre relativa al modo di procedere alle elezioni comunali.

Ma sia detto con buona venia, lungi dal doversi presumere che la seconda chiamata abbia avuto luogo, ci si presenta dal verbale 31 ottobre una presunzione contraria, ed anzi una prova esclusiva.

Diffatti il numero degli elettori iscritti sulla lista del collegio era infinitamente superiore a quello degli elettori che si sono presentati; e v'ha di più che nella seconda votazione del 2 novembre è intervenuto un numero maggiore d'elettori che non nella prima del 31 ottobre. Dunque la

presunzione è che se si fosse fatta la seconda chiamata, altri elettori avrebbero risposto e votato.

È poi singolare il dire che le operazioni dell'ufficio definitivo essendo state intraprese un'ora dopo il mezzogiorno non fosse più indispensabile la seconda chiamata, perchè gli elettori aveano avuto il tempo necessario a presentarsi per rispondere; avvegnachè io dico, ed ognuno di voi opinerà meco nell'animo suo, che l'art. 84 della legge elettorale avendo prescritto imperativamente che dovesse farsi la seconda chiamata, era obbligo di farla irremissibilmente.

Nè serve che l'ufficio avesse incominciate le sue operazioni soltanto ad un'ora dopo il mezzogiorno; giacchè questa circostanza l'obbligò bensì a fare più tardi la prima chiamata, ma non lo dispensava dal fare la seconda.

Del resto lo stesso art. 84 mi fornisce, o signori, una risposta perentoria, laddove, dopo aver detto: *ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata* degli elettori che non risposero alla prima, onde *diano il loro voto*, prosiegue: *quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta*.

Ora, se il presidente non può dichiarare compiuta la votazione salvo dopo sia stata eseguita la seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, non è forse evidente che il difetto di questa seconda chiamata trae seco la nullità del verbale di elezione?

Non v'ha chi possa dubitarne ragionevolmente.

A fronte del che non mi soffermerò a dimostrare che la legge è chiarissima in tal parte, poichè, sebbene non sia sempre stato possibile a vari collegi di fare la seconda chiamata ad un'ora precisa dopo il mezzogiorno, è costante però che l'hanno fatta più tardi nello stesso giorno; e che questo Parlamento l'ha riconosciuta validamente fatta, siccome con replicate deliberazioni ha annullati i verbali da cui non constasse che questa seconda chiamata avesse avuto luogo.

Del rimanente, giacchè è piaciuto all'onorevole signor relatore, avv. Fabre, d'invocare la più precisa spiegazione data nella legge dello scorso ottobre per le elezioni comunali, io me ne giovo per rispondere che il tenore di quest'ultima legge servendo d'interpretazione alla precedente, giustifica sempre più la necessità della seconda chiamata, e l'ufficio del collegio di Crescentino dovea prevalersene.

Quindi io voto coll'onorevole deputato Cavallini per la nullità dell'elezione dell'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica.

PESCATORE. Farò osservare che lo Statuto all'articolo 55 prescrive che ogni proposta di legge debbe essere prima esaminata, e discussa dall'ufficio, nè aggiunge la necessità che sia approvata. Volendo anche applicare questa proposizione a qualunque caso, ne verrà la conseguenza che ogni proposizione debba essere discussa, ed esaminata dagli uffizi, non la necessità che debba essere parimente approvata. Nè lo Statuto, nè il regolamento non prescrivono l'impossibile, ed essendo 5 contro 5, non si può prendere deliberazione di sorta. Questo però non toglie il diritto alla Camera di discutere e decidere essa. Nel merito, osservo essere incontrastabile e certo in giurisprudenza che delle formalità prescritte dalle leggi hannosi sempre a distinguere le sostanziali e quelle che non possono pregiudicare menomamente la sostanza. In quanto alle sostanziali della legge elettorale, la loro ommissione porta la nullità di pien diritto senza riguardo alle varie circostanze del fatto. In quanto alle non sostanziali, la Camera costantemente decise che si dovesse giudicare dell'effetto della loro ommissione dalle circostanze dei casi, e allora solo annullare l'elezione per difetto di queste formalità quando